Fondazione "Caterina Parodi"

Ceriale, Via Roma, 22

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il funzionamento del servizio di sistema integrato dalla nascita sino a sei anni istituito presso la Fondazione "Caterina Parodi" di Ceriale - anni 2, con opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni per il solo servizio di gestione del nido di infanzia, con esclusione della scuola di infanzia.

ART. 1: OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il funzionamento -presso i locali siti in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22- del servizio di sistema integrato dalla nascita sino ai sei anni che la Fondazione Caterina Parodi gestisce in convenzione con il Comune di Ceriale, per due anni (aa.ss. 2024-2025 e 2025-2026), con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni per il solo servizio di gestione del nido di infanzia (da 6 a 36 mesi).

Il servizio deve essere dimensionato, a titolo meramente indicativo, per la presenza media in struttura di circa 38 bambini di età compresa fra i sei e i trentasei mesi e di circa 13 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni per l'a.s. 2024-2025, e circa 6 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni per l'a.s. 2025-2026. In caso di rinnovo opzionale per gli aa.ss. 2026-27, 2027-28, 2028-29 e 2029-2030 il servizio resta dimensionato, salvo eventuali variazioni nei limiti di legge, per 38 bambini di età compresa fra i sei e i trentasei mesi.

Le prestazioni vengono effettuate dall'aggiudicatario a favore della Fondazione "Caterina Parodi" che ne coordina e dispone i servizi necessari.

ART. 2: NATURA DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al precedente art. 1 verrà reso dall'aggiudicatario, con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione, nei limiti previsti dal presente capitolato, mediante impiego di personale e di mezzi tecnici nell'esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questo, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L. 6 dicembre 1971, n. 1044, delle disposizioni contenute nella L.R. 5 dicembre 1994, n. 64, successive modifiche e successive disposizioni applicative.

L'Ente si assicura che il servizio venga eseguito in base alle prescrizioni contrattuali.

ART. 3: DURATA DELL'AFFIDAMENTO ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL NIDO.

L'affidamento ha la durata di 2 anni educativi 2024/2025 – 2025/2026.

Il primo anno educativo avrà inizio il 23/09/2024 (salvo eventuali differimenti dovuti a cause di forza maggiore o a cause non dipendenti dalla volontà della Fondazione) per concludersi il 29/08/2025.

L'aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza nei locali del nido al fine di organizzare l'avvio del servizio sin dal 19/09/2024.

Il secondo anno educativo inizierà circa a metà settembre 2025 si concluderà in data 28/08/2026.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio e degli anni educativi, previo avviso all'impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo.

Il funzionamento annuale del servizio è previsto nel periodo compreso tra la seconda metà di settembre e la fine di agosto per un totale di 45 settimane effettive di attività.

Ogni anno l'Ente stabilirà il calendario di funzionamento con le relative chiusure per le festività e la pausa estiva.

Il servizio dovrà rimanere aperto per cinque giorni alla settimana, con il seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle ore 16,30.

La consegna del servizio potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, e l'impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.

La Fondazione ha facoltà di prorogare al medesimo affidatario il servizio, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara indetta prima della scadenza del contratto ai sensi dell'art. 120 D.lgs. n. 30/2023 e ss.mm.ii., alle medesime condizioni di contratto.

Alla scadenza dei primi due anni di contratto (as. 2024-25 e 2025-26) la Fondazione si riserva la facoltà (a proprio insindacabile giudizio e valutazione) di procedere al rinnovo del contratto in favore del medesimo operatore, alle stesse condizioni economiche (fatti salvi i soli adeguamenti ISTAT nelle more disposti), con la precisazione che tale rinnovo riguarderà unicamente il solo servizio di gestione del nido di infanzia (da 6 a 36 mesi).

ART. 4: VALORE DELL'AFFIDAMENTO

Il valore presunto dell'appalto, comprensivo di ogni voce di costo, nessuna esclusa, è stimato in complessivi Euro 760.000 (diconsi Euro settecentosessantamila /00), oltre IVA, pari ad Euro 380.000,00 (diconsi Euro trecentoottantamila/00), oltre IVA (esclusi oneri di sicurezza), annui per gli anni 2024-2025 e 2025-2026.

Per i successivi ed eventuali 4 anni di rinnovo (da settembre 2026 ad agosto 2030) il costo annuo è stimato in Euro 321.000,00 (diconsi Euro trecentoventunmila/00), oltre IVA, esclusi oneri di sicurezza.

A norma dell'art. 41 comma 14 del d.lgs. 36/2023 si stima che:

- i costi della manodopera per i primi due anni ammonteranno a Euro 340.000,00 per ciascun anno scolastico;
- i costi della manodopera per i successivi quattro anni (2024-2025 e 2025-2026), con l'esclusione della Scuola d'Infanzia ammonteranno a Euro 287.000,00 per ciascun anno scolastico;
- i costi della sicurezza si stimano in Euro 200,00 per le sole scarpe antinfortunistiche per ciascun anno.

La quantificazioni dei corrispettivi di cui ai precedenti commi è indicativa e potrà subire variazioni in funzione dell'effettivo numero di iscritti: qualora, in funzione del numero di iscritti il corrispettivo dovesse subire riduzioni e/o incrementi superiori al c.d. quinto d'obbligo, l'eventuale recesso dell'o.e.

dovrà avvenire senza interruzioni del servizio, e consentendo alla Fondazione l'attivazione di un nuovo procedimento evidenziale per l'individuazione di un nuovo operatore: fino al termine del suddetto procedimento il servizio dovrà quindi essere coperto alle condizioni economiche contrattuali pattuite, cui sarà applicata la riduzione massima di 1/5 del corrispettivo contrattuale.

Il valore definitivo del contratto per l'affidamento del servizio sarà determinato, comunque dall'offerta del soggetto aggiudicatario che dovrà tener conto di tutte le spese e gli oneri che andrà a sostenere per l'esecuzione dell'appalto.

Il corrispettivo del servizio sarà determinato -e contrattualizzato- dividendo in ventiquattro (24) parti l'importo contrattuale offerto dall'aggiudicatario.

Ad inizio di ogni mese l'aggiudicatario potrà emettere regolare fattura (contenente il monte ore svolto per ciascuna qualifica professionale impiegata nel servizio) richiedendo alla Fondazione il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio effettuato il mese precedente.

A norma dell'art. 125 comma 2 del d.lgs. 36/2023, stante la natura del servizio, e le complesse verifiche contabili, segnatamente sulle ore svolte, il pagamento da parte della Fondazione avverrà entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della regolare fattura.

L'importo contrattuale annuo di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento, per l'esercizio di gestione successivo al primo, in base alla variazione dell'indice ISTAT "FOI.

Con il corrispettivo richiesto ed accettato, il prestatore si intende compensato di qualsiasi sua pretesa nei confronti della Fondazione per il servizio di cui trattasi o per quanto connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto per nuovi o maggiori compensi.

L'appalto è finanziato con fondi propri della Fondazione e trasferimenti dal Comune di Ceriale.

Trattandosi di servizi che prevedono prestazioni intellettuali e che non necessitano la predisposizione di particolari attrezzature o materiali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125 comma 1 del dlgs. 36/2023 e 33 dell'allegato II.14 del medesimo codice, è esclusa qualsivoglia anticipazione del prezzo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 5: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del d.lgs. 36/2023, in funzione di quanto segue:

(A) OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI, distribuiti in forza dei seguenti criteri, sotto criteri, relativi pesi e punteggi:

(1) qualità del programma didattico/educativo e del progetto tecnico-organizzativo, fino ad un massimo di punti 62, distribuiti in funzione dei seguenti criteri e sotto criteri:

- (1.1) contenuti tecnico-metodologici e programma delle attività didattiche/educative, distribuiti secondo i seguenti ulteriori sotto-criteri e relativi punteggi:
 - (1.1.1) attività educativo-didattiche (servizi educativi, gestione delle differenze etnico-culturali, disabilità, ecc.) e gestione spazi: fino ad un massimo di **punti 8**;
 - (1.1.2) la giornata tipo del nido, programmazione delle attività e cura delle routine:

fino ad un massimo di punti 6;

- (1.1.3) Programmazione delle attività, cura delle routine e modalità di gestione dell'ambientamento del bimbo: fino ad un massimo di **punti 5**;
- (1.1.4) modalità di relazione e coinvolgimento delle famiglie (incontri personale/genitori,
- informazione e documentazione del servizio incontri tematico/educativi): fino ad un massimo di **punti 7**;
- (1.1.5) valorizzazione della continuità educativa 0/6 nell'ottica del sistema educativo integrato, rispetto al sistema scolastico territoriale: fino ad un massimo di **punti 5**;
- (1.2) aspetti organizzativo-gestionali del servizio, distribuiti secondo i seguenti ulteriori sotto-criteri e relativi punteggi:
 - (1.2.1) soluzioni organizzative per la gestione degli operatori, turnistica e flessibilità del servizio reso, modalità e tempi di sostituzione degli operatori): fino a un massimo di **punti 4**;
 - (1.2.2) la descrizione dell'attività del Coordinatore in relazione alle attività del nido, al personale e alle famiglie: fino a un massimo di **punti 4**;
 - (1.2.3) un Piano della sicurezza e di gestione dei momenti di crisi: fino a un massimo di **punti 3**;
 - (1.2.4) un Piano delle pulizie e dell'igiene degli spazi: fino a un massimo di **punti 3**;
- (1.3) rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento, distribuiti secondo i seguenti ulteriori sotto-criteri e relativi punteggi:
 - (1.3.1) conoscenza del contesto territoriale, della sua rete di servizi sociali e sociosanitari: fino a un massimo di **punti 3**;
 - (1.3.2) rapporto del soggetto proponente con il territorio di riferimento e sinergie da realizzare, mediante l'indicazione di accordi da sviluppare in collaborazione con il tessuto sociale: fino ad un massimo di **punti 7**;
- (1.4) modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità (specificare le modalità e la modulistica per la rilevazione del gradimento, dell'utenza per il controllo e le verifiche): fino ad un massimo di punti 7;
- (2) formazione e qualificazione del personale, fino ad un massimo di punti 12, distribuiti secondo i seguenti sotto-criteri e relativi punteggi:
 - (2.1) proposte di formazione del personale (sarà oggetto di valutazione la qualità del programma di formazione del personale presentato, le modalità di attuazione, gli argomenti trattati): fino a un massimo di **punti 4**;
 - (2.2) modalità adottate per garantire la continuità educativa e metodi di supporto e consulenza al personale, modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori e per la prevenzione della sindrome da burn-out: fino a un massimo di **punti 4**;
 - (2.3) valutazione del curriculum formativo professionale del coordinatore pedagogico che si propone per la gestione del servizio: fino a un massimo di **punti 4**;

(3) proposte migliorative e servizi aggiuntivi, fino ad un massimo di punti 6, distribuiti secondo i seguenti sotto-criteri e relativi punteggi:

- (3.1) progetti sperimentali, attività aggiuntive, esperienze integrative, di avvicinamento dei bambini alla musica, al disegno, attività ludiche e psico-motorie, etc.fino ad un massimo di **punti 3**.
- (3.2) altre proposte comprendenti anche interventi di migliore abbellimento delle attrezzature e arredi, fino ad un massimo **di punti 3.**

B) OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI.

I punteggi relativi all'offerta economica, saranno attribuiti secondo le modalità di seguito riportate.

Verranno attribuiti 20 punti all'operatore economico che ha offerto il prezzo contrattuale più basso rispetto all'importo indicato a base d'asta per la durata contrattuale certa di anni due (aa.ss. 2024-25 e 2025-26) di Euro 760.000,00.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

Dove:

20 è il massimo punteggio attribuibile;

P "ennesimo" è il prezzo contrattuale offerto a ribasso sull'importo a base d'asta (Euro 760.000,00) dal concorrente "ennesimo", oggetto di valutazione;

 P_{min} è il prezzo contrattuale più basso offerto in gara.

L'offerta economica dovrà indicare il prezzo contrattuale offerto a ribasso prezzo complessivo indicato a base d'asta (Euro 760.000,00) e non potrà contenere un ribasso pari al 100%.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al prezzo indicato a base d'asta.

In caso di prosecuzione del contratto per gli anni scolastici successivi ai primi due (ovvero per gli aa.ss. 2026-27, 2027-28, 2028-29 e 2029-2030) il prezzo contrattuale sarà determinato applicando al corrispettivo annuale indicato al precedente punto 4 (Euro 321.000,00) il ribasso percentuale applicato dal concorrente per ottenere il prezzo contrattuale offerto in gara per i primi due anni di durata certa.

ART. 6: CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA IMMOBILIARE E DOTAZIONE DI ARREDI, ATTREZZATURE.

Per la gestione del servizio verrà utilizzato l'immobile e le relative aree pertinenziali di proprietà della Fondazione Caterina Parodi siti in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22, idonei ad ospitare bambini di età compresa tra i sei mesi e i 6 anni.

Con l'affidamento del servizio verrà successivamente redatto apposito inventario, sottoscritto dalle

parti, descrittivo dello stato dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già esistenti presso la struttura.

L'aggiudicatario non potrà apportare innovazioni e modificazioni allo stato della struttura, senza specifica autorizzazione formale della Fondazione e nel rispetto della vigente normativa urbanistica ed edilizia.

I mobili, gli arredi e le attrezzature esistenti sono concessi in comodato d'uso gratuito e rimangono di esclusiva proprietà della Fondazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell'affidatario.

Alla scadenza del contratto, l'affidatario è tenuto a riconsegnare i mobili, le attrezzature e gli arredi in buono stato, pena il risarcimento dei danni subiti.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità del verbale di consegna.

Gli eventuali danni e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine, la Fondazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Alla scadenza del contratto le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite resteranno acquisite dalla Fondazione senza obbligo di compenso/indennizzo alcuno, fatto salvo il diritto della Fondazione di pretendere la rimessione in pristino.

ART. 7: ORGANIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – DIVIETO DI SUBAPPALTO FATTO SALVO PER IL SOLO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA.

Il servizio oggetto della aggiudicazione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti e future, di qualunque rango comprese quelle regolamentari e operative della D.G.R. Regione Liguria 222/2015 "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia", nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene della salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza di tutte le disposizioni future che le autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

I servizi dovranno essere resi in conformità all'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta, la quale dovrà essere formulata nel rispetto delle condizioni minime e modalità esecutive indicate nel presente capitolato.

L'aggiudicatario effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione del servizio sono a carico dell'aggiudicatario che ne risponde in maniera totale.

Il servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione è, per quanto ad oggi prevedibile, rivolto a circa 38 bambini di età compresa fra i sei e i trentasei mesi e di circa 13 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni per l'a.s. 2024-2025 e circa 6 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni per l'a.s. 2025-2026. I successivi ed eventuali anni di rinnovo riguarderanno solo il nido d'infanzia con 38 bambini di età compresa fra i sei e trentasei mesi.

Il numero dei bambini potrà essere ampliato o diminuito in base alle esigenze del servizio, senza che l'aggiudicatario possa pretendere maggiorazioni di sorta.

Il servizio sarà organizzato in quattro sezioni e la frequenza alle rispettive sezioni terrà conto dell'età cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria.

L'attività educativa sarà organizzata sulla base del piccolo gruppo. L'organizzazione del lavoro psicopedagogico del servizio è tesa a:

- elaborare la programmazione educativo-didattica esplicitando gli obiettivi in relazione all'età, al gruppo e alla specificità dei singoli bambini, prevedendo appropriati strumenti di documentazione;
- monitorare periodicamente l'attuazione, ridefinendo le modalità e gli strumenti in correlazione all'evoluzione del contesto;
- analizzare e valutare l'attività svolta al fine di riprogettare e pianificare il futuro.

L'inserimento e l'accoglienza dei bambini devono essere facilitati riconoscendo le differenze di cui ogni bambino è portatore, considerandole nella programmazione didattica e nella organizzazione della attività.

Il gruppo di lavoro è tenuto a riconoscere e rispettare le diversità (religiose, culturali, alimentari ecc.) ed a favorire l'integrazione.

Il personale educativo non deve indossare alcuna divisa.

Data la natura del servizio non è ammesso il subappalto per i servizi educativi e didattici.

E' ammesso il subappalto delle sole attività di preparazione dei pasti presso la mensa attrezzata della fondazione.

Dal momento che la presentazione dell'offerta e l'espletamento del servizio è direttamente connessa con lo stato di fatto in cui versa la sede del Nido oggetto di gestione (locali, arredo scolastico, attrezzature, cucina, mensa, etc.) gli aspiranti concorrenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nei locali dell'Asilo oggetto di gestione. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara in quanto adempimento da considerarsi indispensabile alla formulazione dell'offerta a norma dell'art. 92 del d.lgs. 36/2023. E' dispensato dal compiere il sopralluogo il gestore uscente, qualora intenda partecipare alla gara. Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono concordare un appuntamento con la Fondazione. La Fondazione registrerà le generalità dei concorrenti che effettueranno il sopralluogo obbligatorio facendo sottoscrivere il verbale che attesterà l'avvenuta effettuazione del sopralluogo medesimo. Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi/fornitura.

Il servizio deve essere garantito nell'arco della giornata da un numero adeguato di educatori/insegnanti, e da un coordinatore pedagogico.

Il personale assegnato al nido e alla scuola dell'infanzia deve essere di consistenza tale da garantire che il rapporto tra bambini ed educatori/insegnanti non sia inferiore ai parametri regionali, considerando l'orario di apertura del servizio, l'articolazione dei turni di lavoro e l'età dei bambini.

Per l'anno educativo 2024 -2025 sono pertanto previste:

- n. 11.295 ore/anno per il personale educativo;
- n. 540 ore/anno per il personale educativo con funzioni di coordinatore;
- n. 1238 ore/anno per il personale di cucina (tra cui almeno un cuoco per minimo 25 ore settimanali);
- n. 2542 ore/anno per il personale con funzioni non educative;

Per l'anno educativo 2025 -2026sono pertanto previste:

- n. 11.093 ore/anno per il personale educativo;
- n. 540 ore/anno per il personale educativo con funzioni di coordinatore;
- n. 1125 ore/anno per il personale di cucina (tra cui almeno un cuoco per minimo 25 ore settimanali);
- n. 2362 ore/anno per il personale con funzioni non educative;

Per l'eventuale rinnovo anni educativi 2026-2027 e seguenti., sono previste:

- n. 9.000 ore/anno per il personale educativo;
- n. 540 ore/anno per il personale educativo con funzioni di coordinatore;
- n. 1125 ore/anno per il personale di cucina (tra cui almeno un cuoco per minimo 25 ore settimanali):
- n. 2137 ore/anno per il personale con funzioni non educative;

Il monte ore indicato per il personale educativo comprende l'orario di servizio frontale con i bambini e l'orario da dedicarsi alle attività di programmazione e verifica.

In relazione al numero di bambini iscritti, fermo restando il rapporto numerico operatori/bambini, la Fondazione può imporre all'aggiudicatario la riduzione del monte ore degli operatori in servizio, nel qual caso il prezzo verrà corrispondentemente diminuito.

L'aggiudicatario del servizio si impegna a garantire la continuità operativa e, in particolare, deve garantire l'immediata sostituzione del personale assente con personale in possesso degli stessi requisiti professionali richiesti al personale sostituito, limitando al massimo l'avvicendamento del personale.

Le persone impiegate nel servizio devono possedere i requisiti di professionalità necessari al raggiungimento delle finalità di cui al presente capitolato ed in ogni caso i requisiti di professionalità di cui al punto 2.4 della D.G.R. Regione Liguria 222/2015 "Linee guida sugli standard strutturali,

organizzativi e qualitativi dei servizi socioeducativi per la prima infanzia", adottate in attuazione dell'art. 30, comma 1, lett. d) della l.r. 9 aprile 2009, n. 6 ("Promozione delle politiche per i minori e i giovani").

In caso di emergenze sanitarie il numero dei bambini e degli educatori dovrà riferirsi alle disposizioni nazionali e regionali in vigore.

L'eventuale collaborazione di volontari e tirocinanti non può essere sostitutiva delle prestazioni degli educatori e deve essere vagliata sotto il profilo dell'idoneità al perseguimento dei fini educativi del servizio.

La presenza delle persone suddette deve essere tempestivamente comunicata alla Fondazione, che si riserva di autorizzarne l'impiego nelle attività del servizio.

Il personale impiegato dovrà essere in regola con le vigenti norme sanitarie e con quelle in materia di assistenza ai minori.

L'aggiudicatario del servizio si impegna ad utilizzare personale che abbia maturato un'adeguata preparazione nel campo educativo e si impegna altresì a trasmettere all'Ente l'elenco nominativo del personale impiegato, corredato dai titoli di studio e dalle esperienze professionali possedute nonché a comunicare tempestivamente le successive eventuali variazioni.

È fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio di impiegare personale educativo in regola con i requisiti minimi di aggiornamento professionale eventualmente previsti dalla legge, e di consegnare alla Fondazione, a pronta e periodica richiesta, tutti gli attestati di formazione e/o aggiornamento del personale educativo impiegato nel servizio.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto l'aggiudicatario si obbliga ad applicare a tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento del servizio, il vigente contratto collettivo di settore.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, per la durata del contratto, ad applicare il contratto di lavoro e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza degli stessi e fino alla loro sostituzione.

Nei limiti in cui sia previsto dalla contrattazione collettiva, l'aggiudicatario si impegna ad assumere il personale uscente, fatti salvi comprovati mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio.

Gli operatori impiegati nel servizio prestano la loro opera senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'Ente. La Fondazione è estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed il personale (socio o non).

La Fondazione può in qualsiasi momento chiedere all'aggiudicatario di sostituire il personale impiegato nel servizio con altro personale fornendo un'adeguata motivazione.

La Fondazione si riserva di chiedere in qualsiasi momento nel corso della durata dell'appalto, integrazioni di personale per attività non espressamente contemplate in rapporto a nuove riscontrate esigenze che verrà fornito dall'aggiudicatario alle stesse condizioni del personale in servizio.

La Fondazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni dovute ad un eventuale aumento del numero di bambini iscritti, può imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni previste nel presente capitolato, entro i limiti previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

ART. 9: PRESTAZIONI E ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Le prestazioni di base per l'espletamento del servizio sono le seguenti:

- accoglienza e accudimento dei bambini;
- svolgimento delle attività ludico-didattiche secondo quanto previsto all'art. 6;
- pulizia ed igienizzazione dei locali del nido d'infanzia;
- preparazione e distribuzione dei pasti.

Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri relativi a:

- ad attuare l'osservanza di tutta la vigente normativa sulla protezione e prevenzione rischi lavorativi, coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente;
- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione e addestramento allo scopo di informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente;
- impiegare personale in possesso della certificazione attestante la frequenza a corso di primo soccorso e corso prevenzione incendi;
- il personale di cui all'art. 7 del presente capitolato, in regola con la vigente normativa;
- le polizze assicurative (RC RCT Infortuni);
- la fornitura del materiale didattico;
- la gestione del servizio secondo quanto previsto dall'offerta tecnica presentata in sede di offerta.

Il costo dei pasti del personale educativo che presta servizio per l'intera giornata è a carico della Fondazione.

L'aggiudicatario si impegna a mantenere e conservare i mobili, le attrezzature e gli arredi consegnati dall'Ente in perfetto stato d'uso e manutenzione.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del d.lgs. 36/2023, in ragione della specificità del servizio appaltato, e dell'esigenza che le attività educative e pedagogiche siano svolte direttamente dall'affidatario, è prescritto che le suddette attività non possano essere oggetto di subappalto, e che, per contro, possano essere affidate in subappalto unicamente le attività di gestione della mensa e cucina.

ART. 10: ONERI A CARICO DELL'ENTE APPALTANTE

La Fondazione cura:

- l'iscrizione, la redazione delle graduatorie e l'ammissione dei bambini;
- l'emissione delle rette di frequenza mensili;
- l'approvvigionamento di prodotti alimentari secondo la normativa vigente;
- l'approvvigionamento di materiali e arredi diversi (compreso il materiale di pulizia ed escluso il materiale didattico);

- il pagamento delle utenze (acqua, gas, telefono, riscaldamento, energia elettrica) e gli altri oneri relativi al mantenimento della struttura;
- la fornitura dei pasti per il personale educativo che presta servizio per l'intera giornata (un educatore per sezione).

ART. 11: RELAZIONE ANNUALE ATTIVITA' SVOLTE E FORMAZIONE

Al fine di garantire agli operatori un adeguato supporto tecnico professionale, oltre alla partecipazione degli stessi ad iniziative di formazione eventualmente promosse dall'Ente, l'aggiudicatario provvede a proprie iniziative di formazione e supervisione in orari diversi dal servizio di nido, nonché a consentire ai propri operatori la partecipazione ad opportunità formative promosse da altri enti.

L'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Ente, entro il 30 dicembre di ogni anno un'apposita relazione che documenti:

- l'attività svolta nell'arco dell'intero anno scolastico, dalla quale si dovranno rilevare i dati qualitativi e quantitativi dell'utenza presa in carico;
- il progetto pedagogico previsto per l'anno scolastico in corso
- il programma di formazione del personale;
- l'adozione di strumenti per il controllo qualità.

ART. 12: SUPERVISIONE, VIGILANZA E CONTROLLO

La gestione del servizio svolto dall'aggiudicatario potrà essere supervisionata dalla Fondazione.

A tal fine dovranno essere svolte riunioni nei locali della Fondazione a cadenza almeno bimensile, alle quali dovranno obbligatoriamente presenziare (salvo giustificato motivo):

- le operatrici e gli operatori dipendenti dell'aggiudicatario;
- il referente della Fondazione delegato dal Presidente
- il coordinatore pedagogico dell'aggiudicatario.

Le riunioni saranno convocate dalla Segreteria della Fondazione con un preavviso informale di sette giorni lavorativi, la quale curerà altresì la predisposizione dell'ordine del giorno.

L'aggiudicatario dovrà inoltre, collaborare con la Fondazione per la gestione di tutti gli adempimenti connessi al mantenimento dell'accreditamento regionale, garantire la partecipazione con il proprio coordinatore a tutte le riunioni tecniche organizzate in sede distrettuale.

La Fondazione potrà procedere periodicamente alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

Le attività di verifica di conformità del servizio e di ogni altra prestazione a carico della Ditta sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state regolarmente eseguite sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore e del Regolamento della Fondazione Caterina Parodi per il funzionamento del servizio per l'infanzia.

ART. 13: ASSICURAZIONE

L'aggiudicatario del servizio assume l'obbligo di dotarsi di apposita, adeguata, garante polizza assicurativa R.C.T., R.C.O. ed infortuni, con massimale almeno pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00), importo ritenuto congruo in considerazione della tipologia del servizio e della necessità di tutelare i piccoli utenti, a copertura dei rischi derivanti dall'espletamento del servizio oggetto del presente appalto, rispondendo direttamente verso la Fondazione per gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose e consentendo alla Fondazione di rivalersi, all'occorrenza, sulla succitata polizza di assicurazione mediante surrogazione nella stessa.

Resta inteso che l'aggiudicatario sarà comunque responsabile per i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ART. 14: SOSPENSIONE/INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Non sono ammessi ritardi o sospensioni del servizio non autorizzati preventivamente dalla Fondazione "Caterina Parodi", previa richiesta da far pervenire entro 15 giorni.

I servizi oggetto del presente contratto costituiscono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti (fatte salve eventuali cause di forza maggiore).

In caso di mancato servizio, totale o parziale, la Fondazione "Caterina Parodi" procederà all'applicazione nei confronti dell'aggiudicatario, delle penalità indicate al successivo articolo del presente capitolato.

ART. 15: PENALITA'

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancato servizio nel giorno fissato, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale;
- in caso di parziale mancato servizio nel giorno e nelle ore fissate, una penalità giornaliera determinata in misura dello 0,3 per mille dell'importo netto contrattuale.

In caso di recidiva o qualora si verificassero, da parte dell'aggiudicatario, inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, o in ogni caso qualora l'inadempimento comportasse applicazione di una penale superiore all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale la Fondazione "Caterina Parodi" potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza, procedendo nei confronti della stessa alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della garanzia definitiva e ove ciò non bastasse, agendo per l'integrale risarcimento dei danni subiti.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza.

L'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione; trascorso inutilmente tale termine, si intenderà riconosciuta l'inadempienza e saranno applicate dalla Fondazione "Caterina Parodi" le penalità conseguenti.

La rifusione delle spese, il pagamento dei danni e l'applicazione delle penalità verranno effettuati

mediante ritenuta diretta sul corrispettivo di cui alla prima fattura utile, fermo restando l'ulteriore diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'eventuale quota non soddisfatta. Resta salvo per la Fondazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia definitiva risultasse insufficiente a coprire le penalità applicate.

ART. 16: GARANZIE

La garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice non è richiesta, così come previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120

L'Aggiudicatario deve costituire in favore della Fondazione, prima della sottoscrizione del contratto, una garanzia definitiva pari al 5% del valore contrattuale annuale di aggiudicazione, al netto dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993. La garanzia deve essere rinnovata di anno in anno, fino al termine del contratto.

Il deposito cauzionale resterà vincolato per la durata contrattuale e verrà restituito dopo che, scaduto il contratto, le parti avranno regolato ogni conto e partita in sospeso dipendente dall'esecuzione del contratto e dopo che l'aggiudicatario avrà comprovato l'assolvimento di tutti gli oneri relativi ai contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Istituto garante deve espressamente dichiarare, pena la mancata accettazione della cauzione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione, da parte dell'aggiudicatario, della cauzione definitiva equivale alla rinuncia alla stipula del contratto, determinando così la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Le cauzioni devono essere intestate alla Fondazione "Caterina Parodi".

ART. 17: RECESSO UNILATERALE

Al termine del primo anno (31/08/2023) la Fondazione potrà procedere al recesso del contratto, con effetti immediati.

La comunicazione di recesso dovrà essere compiuta entro il 31/08/2023 e, anche se precedente, avrà comunque decorrenza dal 31/08/2023.

In caso di recesso unilaterale dal contratto da parte della Fondazione, l'aggiudicatario avrà comunque diritto ad ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per il primo anno.

ART. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto per fatto e colpa dell'aggiudicatario nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- quando l'aggiudicatario si renda colpevole di frodi;
- adozione di provvedimenti dai quali derivi, direttamente, per effetto di legge e per provvedimento di qualsiasi Autorità, il divieto a contrattare con la pubblica amministrazione a carico dell'aggiudicatario;
- in caso di inosservanza della vigente legislazione sugli obblighi previdenziali e di assicurazione antinfortunistica a favore dei propri dipendenti;
- le gravi e reiterate violazioni delle norme in tema di sicurezza, sanità ed igiene;
- il mancato pagamento del personale dipendente, e/o la mancata applicazione del vigente CCNNLL;
- il mancato rispetto degli standard previsti dall'allegato "A" della D.G.R. Regione Liguria n. 222/2015;
- cessione totale o parziale del contratto. Trattandosi di contratto pluriennale, è ammissibile che il servizio venga assunto in toto dalla ditta che dovesse, nel periodo di vigenza contrattuale, incorporare la ditta aggiudicataria;

ART. 19: INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

In ogni caso in cui la Fondazione dovesse rilevare che l'andamento del servizio non è conforme a quanto previsto nel presente capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta, la stessa contesterà l'inadempimento all'aggiudicatario, assegnando al medesimo un termine di giorni 10 per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se la Fondazione non dovesse ritenerle congrue, l'aggiudicatario verrà diffidato all'adempimento ai sensi dell'art. 1454 c.c.

Trascorso inutilmente il termine concesso dalla Fondazione per l'adempimento, il contratto dovrà intendersi senz'altro risolto.

All'aggiudicatario verranno riconosciute le sole ore di attività svolte, fatta salva richiesta di risarcimento in relazione agli inadempimenti o danni rilevati.

Dell'avvenuta risoluzione sarà data notizia dall'Ente alla struttura regionale competente in materia di cooperazione sociale.

Nel caso di risoluzione per inadempimento dell'aggiudicatario, la Fondazione potrà dare continuazione al servizio a mezzo di altro assuntore.

ART. 20: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L'Aggiudicatario è obbligato a stipulare il contratto, previa costituzione della cauzione definitiva, previo deposito delle eventuali spese contrattuali e previa stipulazione dell'apposita polizza assicurativa descritta nel presente capitolato.

Qualora l'Aggiudicatario non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione della polizza assicurativa, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

In caso di decadenza dell'aggiudicazione la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico secondo classificato.

Tutte le spese contrattuali dipendenti, antecedenti e conseguenti, (registrazione, pubblicazione, pubblicità) nessuna esclusa, eccettuata e senza diritto di rivalsa, sono a carico della ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario assumerà inoltre a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative al contratto di cui trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti della Fondazione "Caterina Parodi".

ART. 21: CAUSE DI INSCINDIBILITA'

Tutte le clausole contenute nel presente capitolato sono correlative e consequenziali tra di loro siccome formanti un unico e inscindibile contesto.

ART. 22: CLAUSOLA INTERPRETATIVA

Le indicazioni e le prescrizioni del presente capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia escluso dagli obblighi dell'aggiudicatario ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario per la compiutezza del servizio.

ART. 23: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le controversie relative al presente affidamento devono essere risolte con spirito di reciproca comprensione. Per qualsiasi controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione contrattuale sarà esclusivamente competente il Foro di Savona.

ART. 24: TRATTAMENTO DATI SENSIBILI

All'inizio del servizio l'aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del personale che materialmente avrà accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla Fondazione.

ART. 25: DOMICILIO ELETTO

Per ogni effetto di legge l'aggiudicatario del servizio elegge domicilio presso la Fondazione "Caterina Parodi" di Ceriale.

ART. 25: RICHIAMO ALLA LEGGE E AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme vigenti in materia. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che sono o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.

Ceriale, lì
F.to:
F.to per presa visione il Presidente della Fondazione, Agnese Fiallo
F.to: (per accettazione) (il candidato all'aggiudicazione)